

Civile Ord. Sez. 2 Num. 6030 Anno 2019

Presidente: CORRENTI VINCENZO

Relatore: OLIVA STEFANO

Data pubblicazione: 28/02/2019

ORDINANZA

sul ricorso 26677-2015 proposto da:

MANNI ANTONIO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA LAURA MANTEGAZZA n.24, presso MARCO GARDIN, rappresentato e difeso dall'avvocato ANTONIO TOMMASO DE MAURO

- ricorrente -

contro

CASALINO MARIA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA TERENCEIO n.21, presso lo studio dell'avvocato GAETANO CARLETTI, rappresentata e difeso dagli avvocati ROSSELLA MARCUCCIO e MARCELLO MARCUCCIO

- controricorrente -

avverso la sentenza n.695/2014 della CORTE D'APPELLO di LECCE, depositata il 09/10/2014;

02
3917/13

h

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 18/12/2018 dal Consigliere Dott. STEFANO OLIVA

FATTI DI CAUSA

Con apposito ricorso Casalino Maria evocava in giudizio Manni Antonio innanzi il Pretore di Gallipoli, invocando la manutenzione nel possesso ai sensi dell'art.1170 c.c. e la condanna del resistente alla rimozione di due bombole di gas dallo stesso installate sul lastrico solare di proprietà comune.

Con sentenza del 18.12.1997 il Pretore rigettava la domanda condannando la ricorrente al pagamento delle spese di lite. Interponeva reclamo la Casalino ed il Tribunale, con ordinanza collegiale del 19.10.1998, riformava la decisione del Pretore condannando il Manni alla rimozione delle bombole.

Veniva in seguito introdotto il giudizio di merito ed il Tribunale di Lecce, sezione distaccata di Gallipoli, con ordinanza del 10.7.2000 respingeva l'eccezione di inammissibilità che il Manni aveva sollevato sul presupposto che la controversia era già stata definita in prime cure con la sentenza emessa dal Pretore di Gallipoli.

Interponeva appello il Manni e la Corte di Appello di Lecce, con sentenza del 27.4.2005, riformava la decisione appellata dichiarando inammissibile la domanda proposta dalla Casalino con l'atto di citazione notificato il 26.11.1998.

Richiamando il predetto *iter* processuale il Manni si rivolgeva nuovamente alla giustizia, evocando la Casalino innanzi il Tribunale di Lecce per sentir dichiarare l'inefficacia del provvedimento del 19.10.1998. Con ordinanza dell'11.5.2010 il Tribunale rigettava la domanda ritenendo che la pronuncia del 19.10.1998, ancorché emessa in forma di ordinanza, avesse natura di sentenza e fosse passata in giudicato per difetto di impugnazione tempestiva.



Avverso tale decisione interponeva appello il Manni e la Corte di Appello di Lecce, con la sentenza oggi impugnata n.695/2014, rigettava il gravame ritenendo che, in base ai principi affermati dalla sentenza delle Sezioni Unite n.924/1999, il provvedimento collegiale del 1989 avesse efficacia di sentenza e fosse ormai passato in giudicato.

Propone ricorso per la cassazione di detta decisione Manni Antonio affidandosi a due motivi. Resiste con controricorso Casalino Maria, che ha anche depositato memoria.

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo, il ricorrente lamenta la violazione degli artt.2909 c.c. e 324 c.p.c. perché la Corte di Appello avrebbe erroneamente interpretato la portata del giudicato, ritenendo che la pronuncia della Corte territoriale del 27.4.2005, con la quale era stata dichiarata inammissibile la domanda proposta dalla Casalino con l'atto di citazione notificato il 26.11.1998, comportasse anche la caducazione del provvedimento collegiale del 19.10.1998, con il quale era stata accordata alla Casalino la tutela possessoria da colei invocata.

Con il secondo motivo, il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt.156 e 669-novies c.p.c., nonché l'omesso esame di un fatto decisivo, in relazione all'art.360 nn.3 e 5 c.p.c., perché la Corte leccese avrebbe erroneamente ravvisato la conversione del reclamo in appello, ritenuto che la pronuncia collegiale del 19.10.1998 avesse natura di sentenza, e non considerato il fatto che il Tribunale aveva rimesso le parti al giudizio di merito, in tal modo confermando la natura non definitiva di quella pronuncia, che peraltro non aveva neppure statuito sulle spese del grado.

Delle due doglianze, da esaminare congiuntamente perché tra loro connesse, va preliminarmente scrutinata la seconda, in

relazione alla quale va riaffermato il principio secondo cui *"Nel procedimento possessorio, qualora il giudice abbia accolto l'istanza a tutela del possesso, senza rimettere le parti dinanzi a sé per la trattazione della causa di merito, il provvedimento non è reclamabile ma ha natura di sentenza impugnabile in appello. Tuttavia qualora il Tribunale, invece di dichiarare inammissibile il reclamo proposto, lo esamini nel merito confermandolo o riformandolo, il provvedimento, avente natura di sentenza, è ricorribile per cassazione. In tal caso, se il provvedimento impugnato è firmato dal presidente e dal giudice incaricato di redigere la motivazione e se sussistono le condizioni per la conversione del reclamo in appello la Corte decide il ricorso, mentre in mancanza dei requisiti per la conversione cassa senza rinvio la decisione impugnata."* (Cass. Sez. U, Sentenza n.924 del 22/12/1999, Rv.532451; conf. Cass. Sez. 2, Sentenza n.5898 del 20/04/2001, Rv.546136; Cass. Sez. 2, Sentenza n.7006 del 23/05/2001, Rv.546907; Cass. Sez. 2, Sentenza n.9254 del 10/06/2003, Rv.564098; Cass. Sez. 1, Sentenza n.7076 del 14/04/2004, Rv.572061; Cass. Sez. 2, Sentenza n.17098 del 27/07/2006, Rv.592915; Cass. Sez. U, Sentenza n.23395 del 31/10/2006, Rv.593400; Cass. Sez. 2, Sentenza n.23495 del 12/11/2007, Rv.600573; Cass. Sez. 2, Sentenza n.1387 del 31/01/2012, Rv.621092).

Nel caso di specie, la Corte territoriale afferma (cfr. pag.5 della sentenza impugnata) che sussistono le condizioni per la conversione del reclamo in appello: la decisione è pertanto coerente con il costante insegnamento di questa Corte, secondo cui nel procedimento possessorio *"... al fine di stabilire se un provvedimento abbia natura di ordinanza o di sentenza, e sia quindi soggetto, in tale secondo caso, ai mezzi di impugnazione previsti per la sentenza, occorre avere riguardo*

non già alla forma adottata ma al suo contenuto, in ossequio al cosiddetto principio di prevalenza della sostanza sulla forma” (cfr. ancora Cass. Sez. 2, Sentenza n.17098 del 27/07/2006, Rv.592915, cit.).

Pertanto, non essendo configurabile una struttura necessariamente bifasica del procedimento possessorio, il provvedimento con cui, a conclusione della fase interdettale, il giudice respinga o accolga il ricorso senza rimettere le parti innanzi a sé per la trattazione della causa nel merito, così concludendo definitivamente il giudizio, ha natura di sentenza –indipendentemente dalla diversa definizione datagli dal giudice– ed è quindi impugnabile con l’appello e non mediante reclamo, che è invece proponibile, nella materia possessoria, soltanto avverso il provvedimento avente natura di ordinanza.

Da tanto deriva il rigetto del secondo motivo.

Quanto al primo motivo di ricorso, la decisione impugnata appare corretta anche per quel che attiene all’interpretazione della portata del giudicato derivante dalla pronuncia della Corte territoriale del 27.4.2005 –con la quale era stata dichiarata inammissibile la domanda proposta dalla Casalino con l’atto di citazione notificato il 26.11.1998– ritenendo che essa non comportasse la caducazione del provvedimento collegiale del 19.10.1998, con il quale era stata accordata alla stessa Casalino la tutela possessoria da colei invocata.

Ed invero, proprio alla luce della struttura non necessariamente bifasica del giudizio possessorio, ed in considerazione della natura di sentenza da attribuire alla pronuncia collegiale del 19.10.1998, l’effetto della sentenza di inammissibilità del 27.4.2005 è evidentemente limitata alla sola fase processuale introdotta con la citazione del 26.11.1998, e non anche alla fase precedente, conclusasi appunto con il provvedimento del

19.10.1998, avente natura definitiva ed ormai passato in giudicato per assenza di tempestiva impugnazione.

Neanche appare decisiva la circostanza che il Tribunale abbia, nella predetta ordinanza del 19.10.1998, ommesso di statuire sulle spese, come pure avrebbe dovuto fare proprio alla luce della già evidenziata natura definitiva della pronuncia.

Posto infatti che l'odierno ricorrente è risultato soccombente in quella sede, egli non ha alcun interesse a dolersi della mancata regolamentazione delle spese; esse infatti avrebbero dovuto, semmai, essere liquidate in favore della Casalino, la quale non ha proposto ricorso incidentale sul punto.

In definitiva, il ricorso va rigettato. Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

Poiché il ricorso per cassazione è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è rigettato, sussistono le condizioni per dare atto, ai sensi dell'art.1 comma 17 della Legge n.228 del 2012, che ha aggiunto il comma 1-*quater* all'art.13 del Testo Unico di cui al D.P.R. n.115 del 2002, dell'obbligo di versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.

PQM

la Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti, tra loro in solido, al pagamento in favore del controricorrente delle spese del presente giudizio, che liquida in € 2.700 di cui € 200 per esborsi, oltre rimborso delle spese generali nella misura del 15%, iva e cassa avvocati come per legge.


Ai sensi dell'art.13 comma 1-*quater* del D.P.R. n.115/2002, inserito dall'art.1 comma 17 della Legge n.228/12, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del

h

ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dell'art.1-*bis* dello stesso art.13.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda Sezione Civile, in data 18 dicembre 2018.

Il Presidente
(V. Correnti)



Il Funzionario Giudiziario
V. NERI

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

Roma, 28 FEB. 2019